



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
dei Servizi SUAP**

N. 081/14-2

Oggetto: Cessazione attività di Estetista di Sauro Mariangela. Pratica SUAP - SRA MNG 85P50 B519H-23062016-1831.-

L'anno Duemilasedici, addì Ventotto del mese di Luglio, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Vista la SCIA per la chiusura definitiva di una Attività di Estetista in Ripabottoni al C.so Vitt.Emanuele III, n.64, SCIA presentata dalla Sig.ra Sauro Mariangela, nata a Campobasso il 10.09.1985 C.F. SRAMNG85P50B519H, residente a RIPABOTTONI (CB) CAP. 86040 al Corso Vittorio Emanuele III, n. 41, titolare / legale rappresentante: dell'ex Impresa SAURO MARIANGELA forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE con sede legale in RIPABOTTONI (CB) CAP. 86040 indirizzo VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III, N.64, C.F. SRAMNG85P50B519H P.IVA. 01737930709 iscritta al registro imprese (REA) di CB n. 132051 e cancellata dal 29/06/2016;

Dato atto che la SCIA è stata presentata al SUAP di Ripabottoni in data 27/06/2016 al n. SRAMNG85P50B519H-23062016-1831:

- per tramite del procuratore: **COCCA Vincenzo**, nato a Campobasso (CB) il 06/06/1960 Codice Fiscale CCCVCN60H06B519E residente a CAMPOBASSO (CB) CAP 86100 indirizzo VIALE MANZONI 135 tel. 087494066;
- riguarda il fabbricato individuato in catasto al fg.17 particella 733 sub 3 per una superficie complessiva dei locali di mq. 20;

Richiamata la propria determinazione n. 116 del 14/09/2015 con cui si esprimeva il Nulla Osta da parte di questo ufficio all'apertura dell'attività di estetista;

Visti:

- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

- la legge 4 Gennaio 1990, n.1 che regola l'attività di estetista;
- l'art.19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che recita:

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. SOPPRESSO]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

D E T E R M I N A

- 1) **che Nulla Osta da parte di questo ufficio alla CHIUSURA DEFINITIVA di una Attività di Estetista in Ripabottoni al C.so Vitt.Emanuele III, n.64, in catasto urbano del Comune di Ripabottoni al Fg.17, particella 733 sub 3, SCIA presentata dalla Sig.ra Sauro Mariangela, nata a Campobasso il 10.09.1985 C.F. SRAMNG85P50B519H , residente a RIPABOTTONI (CB) CAP. 86040 al Corso Vittorio Emanuele III, n. 41, titolare / legale rappresentante: dell'Impresa SAURO MARIANGELA forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE con sede legale in RIPABOTTONI (CB) CAP. 86040 indirizzo VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III, N.64, C.F. SRAMNG85P50B519H P.IVA. 01737930709 iscritta al registro imprese (REA) di CB n. 132051 e cancellata dal 29/06/2016;**
- 2) **di stabilire che:**
 - a) l'amministrazione competente è l'ufficio SUAP del Comune di Ripabottoni;
 - b) L'oggetto del procedimento è la verifica formale della SCIA presentata al SUAP di Ripabottoni in data 27/06/2016 al n. SRAMNG85P50B519H-23062016-1831;
 - c) **il responsabile del procedimento è il sottoscritto La Marca Walter**
 - d) **tutti gli atti relativi al procedimento in corso potranno essere visionati, con facoltà di estrazione di copia, senza alcuna particolare formalità, presso gli uffici comunali tutti i giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;**
 - e) **il procedimento è da considerarsi concluso positivamente;**

3) **di notificare** copia della presente alla ditta interessata a mezzo SUAP ai seguenti indirizzi PEC:

- cocca.vincenzo@pec.it
- gianfagna.franco@pec.it
- mariangelasauro@pec.it

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **28 LUG. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs. 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marea Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 Li, **28 LUG. 2016**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marea Walter

N. **301** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **28 LUG. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Ripabottoni,

28 LUG. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

_____/14/